

Novara, 30 gennaio 2020

LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2020

Premessa

L'Agenzia delle entrate, in data 15 gennaio 2020, ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 con il quale sono stati approvati i **modelli Iva 2020 e Iva Base 2020**, oltre alle relative istruzioni.

La dichiarazione, che potrà essere ordinariamente presentata già a partire **dal prossimo 1° febbraio e non oltre il successivo 30 aprile 2020**, presenta quest'anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti due **nuovi quadri VP e VQ**.

IL QUADRO VP

A partire da quest'anno è stata introdotta la possibilità di non presentare la **comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (c.d. Lipe)** relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell'anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga **trasmessa entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In pratica, quindi, la **LIPE relativa al IV trimestre 2019** potrà non essere presentata, se si procederà alla **trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020**, inderogabilmente **entro la data del 29 febbraio 2020** (anziché nell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

In attuazione della predetta disposizione l'Agenzia delle Entrate ha aggiunto al mod. IVA 2020 il nuovo quadro VP con il quale comunicare i dati delle liquidazioni IVA di ottobre - novembre - dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).

Trattandosi, infine, dei **dati relativi al 4° trimestre**, il **quadro VP** della dichiarazione IVA, non prevede, a differenza del modello LIPE, il rigo VP12 "Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre dell'anno.

b) l'IVA dovuta di cui al rigo VL3, di 55.000 euro.

Si ipotizzi inoltre che il contribuente, nel corso del 2019, a seguito della comunicazione di irregolarità recapitata dall'Agenzia, che ha segnalato un debito periodico di 60.000 euro, abbia pagato le prime due rate trimestrali (su venti di 3.000 euro ciascuna) per complessivi 6.000 euro d'imposta.

In tale ipotesi, nel rigo VQ7 del quadro VQ della dichiarazione annuale per il 2019 non emergerà alcun "credito maturato": i pagamenti andranno infatti prioritariamente a copertura dell'imposta dovuta per il 2018 (55.000 euro, come da rigo VL3).

Pertanto, supponendo la prosecuzione regolare del piano di rateazione, il "credito potenziale" di 5.000 euro maturerà solo nel 2024, quando saranno pagate le ultime due rate trimestrali di complessivi 6.000 euro, e potrà quindi essere riportato nel rigo VL12 della dichiarazione annuale IVA 2025.

In ognuna delle dichiarazioni annuali presentate dal 2020 al 2025, il contribuente dovrà compilare il quadro VQ per dare conto dell'evoluzione della situazione, indicando, per ciascun anno, i pagamenti riferiti al debito del 2018 effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente (campo 4), nonché di quelli effettuati dopo tale data e fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno corrente (campo 5).

QUADRO VQ		Anno		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1	2	3	4	5	9	10
VQ1	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento			,00	,00	,00		
	Credito maturato						Modulo	Gruppo
VQ2				,00	,00	,00		
VQ3				,00	,00	,00		
VQ4				,00	,00	,00		
VQ5				,00	,00	,00		

IL QUADRO VL

Nel quadro VL è stato inserito il nuovo rigo VL12 – "Versamenti periodici omessi" e corrisponde all'importo evidenziato a campo 7 del nuovo quadro VQ. Il rigo va utilizzato per evidenziare la regolarizzazione degli omessi versamenti 2018, che hanno "ridotto" l'eventuale credito IVA risultante dal mod. IVA 2019, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità / notifica cartelle di pagamento.

VL12	Versamenti periodici omessi	1	,00
		Gruppo IVA (*) 2	,00

Inoltre a rigo VL30 sono stati introdotti i nuovi campi 4 e 5 nei quali evidenziare l'ammontare dei saldi IVA periodici 2019, versati fino alla data di presentazione del mod. IVA 2020 a seguito rispettivamente del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità, nonché della notifica di cartelle di pagamento.

VL30	Ammontare IVA periodica	1	,00
		IVA periodica dovuta 2	,00 3
	IVA periodica versata	4	,00
	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	5	,00
	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento		,00

La dichiarazione IVA annuale e la LIPE

Come già anticipato sopra è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il nuovo quadro VP.

Inoltre, è possibile inviare / integrare / correggere i dati omessi / incompleti / errati compilando:

- il quadro VP, se il mod. IVA 2020 è presentato entro il 2.3.2020 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare / correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2019);
- il quadro VH, se il mod. IVA 2020 è presentato dal 3.3.2020.

I termini di versamento del saldo annuale

Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato entro il 16.3.2020 sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10), tenendo presente che è possibile effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile).

LO SPESOMETRO ESTERO O "ESTEROMETRO"

Il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" ha modificato i termini di trasmissione della comunicazione, ora prevista con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile.

I soggetti obbligati

L'adempimento in esame interessa i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Le operazioni interessate

La comunicazione in esame ha ad oggetto le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia. In particolare come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, “*riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni*”.

Pertanto:

- rileva esclusivamente la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia.

Le operazioni escluse

L’invio dei dati tramite lo spesometro estero non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- ❖ emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- ❖ emessa / ricevuta fattura elettronica.

Le modalità di trasmissione ed i nuovi termini

I dati relativi alle fatture vanno inviati tramite un file:

- a) trasmesso in formato xml;
- b) firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).

Inoltre, come accennato, a partire dal 2020 sono stati modificate le scadenze entro cui adempiere. In sintesi:

Trimestre	Periodo riferimento	Termine invio
1 trimestre 2020	gennaio - febbraio - marzo	30.4.2020
2 trimestre 2020	aprile - maggio - giugno	31.7.2020
3 trimestre 2020	luglio - agosto - settembre	2.11.2020 (il 31.10 cade di sabato)
4 trimestre 2020	ottobre - novembre - dicembre	1.2.2021 (il 31.1.2021 cade di domenica)

Lo spesometro estero ed il mod. INTRA

Lo spesometro estero non incide sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra, che pertanto restano immutate.

Al riguardo mi permetto di ricordare che gli Enti che non esercitano in maniera esclusiva o principale attività commerciali, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro devono dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello **Intra 12**.

L'adempimento, inoltre, deve essere effettuato dagli enti non commerciali (quali i Comuni) che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972).

Gli adempimenti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti Iva, anche per le operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Il modello **Intra 12** deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro la fine di ciascun mese, indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

oo0oo

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

